



ATTO N. 1137/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relatore di maggioranza Consigliere Mara Giloni

Relatore di minoranza Consigliere Enrico Melasecche Germini

Iscrizione ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Regolamento interno

SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro”.

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 31 gennaio 2008

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 31 gennaio 2008




**COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE**

Si comunica che la III Commissione Consiliare Permanente nella seduta odierna ha esaminato in sede referente, a norma dell'art. 28, comma 2, del Regolamento interno, la proposta di legge in epigrafe indicata ed ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul testo che si propone così come emendato.

Inoltre, ha nominato quali relatori al Consiglio per la maggioranza il Consigliere Mara Giloni e per la minoranza il Consigliere Enrico Melasecche Germini.

Si richiede, infine, l'iscrizione dell'atto ai lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 47. comma 2, del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 2074 del 10.12.2007 concernente: "Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 8.1.2007 e assegnato, in pari data e per competenza, in sede redigente, alla III Commissione Consiliare permanente (ATTO N. 1137);

ATTESO che il suddetto disegno di legge, a norma di quanto previsto dall'art. 28, comma 2, del Regolamento interno, è stato esaminato dalla III Commissione in sede referente e viene rimesso al Consiglio secondo il procedimento ordinario;

VISTO il parere e udita la relazione della III Commissione Consiliare permanente illustrata per la maggioranza dal Consigliere Mara Giloni e per la minoranza dal Consigliere Enrico Melasecche Germini (ATTO N. 1137/BIS);

VISTO l'art. 1, comma 1187, della legge 27.12.2006, n. 296;

VISTO il D.M. 2 luglio 2007;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato ____ voti favorevoli, ____ contrari e ____
astenuti espressi nei modi di legge dai ____
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro", composta di n. 7 articolo nel testo che segue:

PROPOSTA DELLA GIUNTA REGIONALE	PROPOSTA APPROVATA DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Oggetto e finalità)	Art. 1 (Oggetto e finalità)
<p>1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto regionale, al fine di far fronte all'emergenza delle famiglie di lavoratori vittime di incidenti mortali del lavoro, istituisce il Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro di seguito denominato Fondo..</p> <p>2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente su lavoro.</p> <p>3. La Regione con il Fondo di cui al comma 1, promuove, altresì, in collaborazione con altri soggetti istituzionali e organismi che operano nell'ambito della sicurezza sul lavoro, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare una più efficace azione volta alla soluzione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	<p>1 Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto regionale, al fine di far fronte all'emergenza delle famiglie di lavoratrici e lavoratori autonomi e subordinati nonché di soggetti ad essi equiparati, vittime di incidenti mortali del lavoro, istituisce il Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro di seguito denominato Fondo.</p> <p>2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro.</p> <p>3.</p> <p style="text-align: center;">Idem</p>
Art. 2 (Beneficiari del contributo)	Art. 2 (Beneficiari del contributo)
<p>1. Sono beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 il coniuge superstite o, in mancanza, i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi ultimi, i fratelli e le sorelle.</p>	<p>1. Sono beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 il coniuge superstite o, in mancanza, i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi i fratelli e le sorelle in rapporto di dipendenza economica, o in mancanza di questi ultimi il convivente anagraficamente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).</p>

<p>al comma 1, il contributo è corrisposto al convivente anagraficamente.</p> <p>3. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla morte del lavoratore per una sola volta. Esso è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivati da altri obblighi di legge o assicurativi.</p>	<p>Soppresso</p> <p>2.</p> <p>Idem</p>
<p>Art. 3 (Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro)</p>	<p>Art. 3 (Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro)</p>
<p>1. E' istituito il Comitato per il Fondo emergenza incidenti del lavoro composto da:</p> <p>a) il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;</p> <p>b) un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione Province d'Italia associazioni dell'Umbria (UPI);</p> <p>c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) e Unione italiana del lavoro (UIL);</p> <p>d) un componente designato dalla Confindustria Umbria;</p> <p>e) un componente designato dalla Confederazione italiana della piccola e media industria regionale (CONFAPI);</p> <p>f) un componente designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa regionale (C.N.A.);</p> <p>g) un componente designato dalla Associazione Provinciale Artigiani Regionale;</p> <p>h) un componente designato dalla</p>	<p>1. E' istituito il Comitato per il Fondo emergenza incidenti del lavoro composto da:</p> <p>a) il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;</p> <p>b) un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione Province d'Italia associazioni dell'Umbria (UPI);</p> <p>c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Unione italiana del lavoro (UIL) e Unione Generale del Lavoro (UGL);</p> <p>d) un componente designato dalla Confindustria Umbria;</p> <p>e) un componente designato dalla Confederazione italiana della piccola e media industria regionale (CONFAPI);</p> <p>f) un componente designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa regionale (C.N.A.);</p> <p>g) un componente designato dalla Associazione Provinciale Artigiani della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni;</p> <p>h) un componente designato dalla</p>

h) un componente designato dalla Confederazione italiana agricoltori dell'Umbria regionale (C.I.A.);	h) un componente designato dalla Confartigiano Imprese Umbria;
i) un componente designato dalla Coldiretti Umbria;	i) un componente designato dalla Unione fra gli artigiani della Regione Umbria (CLAAI);
j) un componente designato dalla Confagricoltura regionale;	j) un componente designato dalla Confederazione italiana agricoltori dell'Umbria regionale (C.I.A.);
k) un componente designato dalla Confartigiano Imprese Umbria;	k) un componente designato dalla Confagricoltura regionale;
l) un componente designato dalla Confcommercio Regionale;	l) un componente designato dalla Coldiretti Umbria
m) un componente designato dalla Confcooperative regionale;	m) un componente designato dalla Confcommercio Regionale;
n) un componente designato dalla Confesercenti Regionale;	n) un componente designato dalla Confesercenti Regionale;
o) un rappresentante designato dalla Lega regionale delle cooperative;	o) un componente designato dalla Confcooperative regionale;
p) un componente designato dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) Umbria;	p) un rappresentante designato dalla Lega regionale delle cooperative;
q) un componente designato dalla Unione provinciale liberi artigiani associati (CLAAI) Umbria;	q) un componente designato dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) Umbria;
2. Il Comitato può, di volta in volta, invitare alle sedute altri soggetti oltre a quelli individuati al comma 1.	2. Idem
3. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e opera presso la Direzione regionale competente in materia di Servizi sociali.	3. Idem
4. Le funzioni di segreteria e di assistenza del Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di servizi sociali.	4. Idem
5. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Il regolamento può prevedere l'adesione di altri soggetti.	5. Idem
6. Ai componenti del Comitato non spetta alcuna compenso e rimborso spese.	6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso e rimborso spese.

<p align="center">Art. 4 (Funzioni del Comitato)</p>	<p align="center">Art. 4 (Funzioni del Comitato)</p>
<p>1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) Provvede alla gestione del Fondo e alla erogazione del contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale;</p> <p>b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in ordine al rispetto dei diritti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro lavoro;</p> <p>c) propone alla Giunta regionale indagini e studi nelle materie di cui alla presente legge.</p>	<p align="center">Idem</p> <p>a) provvede alla gestione del Fondo e alla erogazione del contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con regolamento, secondo i seguenti criteri:</p> <p>1) il contributo si compone di una parte fissa uguale per tutti i beneficiari e di una parte variabile da determinare tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti. La parte variabile del contributo non può essere superiore al triplo della parte fissa dello stesso;</p> <p>b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in ordine al rispetto dei diritti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;</p> <p>c)</p> <p align="center">Idem</p>
<p align="center">Art. 5 (Finanziamento degli interventi)</p>	<p align="center">Art. 5 (Finanziamento degli interventi)</p>
<p>1. Il Fondo di cui alla presente legge è alimentato:</p> <p>a) da risorse regionali;</p> <p>b) dalla raccolta effettuata dal Comitato regionale di cui all'articolo 3 dei contributi volontari e solidaristici versati di lavoratori, dai datori di lavoro, dagli Amministratori eletti o nominati della Regione, dei Comuni e delle Province, dagli Amministratori nominati dagli Enti Pubblici, dai cittadini singoli o associati e qualunque altro soggetto</p>	<p>1.</p> <p align="center">Idem</p> <p>a)</p> <p align="center">Idem</p> <p>b) dalla raccolta effettuata dal Comitato regionale di cui all'articolo 3 dei contributi volontari e solidaristici versati dai lavoratori, dai datori di lavoro, dagli Amministratori, eletti o nominati, della Regione, dei Comuni e delle Province, dagli Amministratori nominati dagli Enti Pubblici, dai cittadini singoli o associati e qualunque altro soggetto pubblico o privato;</p>

<p>pubblico o privato;</p> <p>c) con i proventi derivanti dalle sanzioni applicate alle imprese che non risultano in regola con le disposizioni regionali in materia di regolarità contributiva.</p> <p>2. Gli interventi di promozione e sostegno di cui all'articolo 1, comma 3 sono finalizzati dal secondo anno di gestione del Fondo stesso. Le risorse destinate a tali interventi non possono superare il dieci per cento.</p> <p>3. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo possono essere utilizzate per interventi e prestazioni di assistenza sociale a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 al fine di garantire agli stessi una quota assistenziale, al momento della perdita del familiare, con le modalità previste nell'atto di cui all'articolo 4, comma 1.</p>	<p>c)</p> <p>Idem</p> <p>2.</p> <p>Idem</p> <p>3. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo possono essere utilizzate per interventi e prestazioni di assistenza sociale a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 al fine di garantire agli stessi una quota assistenziale, al momento della perdita del familiare, con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).</p>
<p>Art. 6 (Norma finanziaria)</p>	<p>Art. 6 (Norma finanziaria)</p>
<p>1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 1, comma 2 è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 100.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2561 N.I.).</p> <p>2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 1, comma 3 si provvede a partire dal secondo anno di gestione del fondo con imputazione all' unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2562 N.I.).</p> <p>3. I contributi volontari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sono introitati nella unità previsionale di base 2.03.001 dell'entrata denominata "Trasferimenti correnti da altri soggetti". (cap. 2955 N.I.) e vengono rassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi</p>	<p>1.</p> <p>Idem</p> <p>2.</p> <p>Idem</p> <p>3. I contributi volontari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sono introitati nella unità previsionale di base 2.03.001 dell'entrata denominata "Trasferimenti correnti da altri soggetti". (cap. 2955 N.I.) e vengono riassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e</p>

<p>per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2563 N.I.).</p> <p>4. Le sanzioni di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) vengono introitate nella unità previsionale di base 3.02.002 dell'entrata denominata "Recuperi e rimborsi". (cap. 2435 N.I.) e vengono riassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2564 N.I.)</p> <p>5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2007 denominata "fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 29 marzo 2007, n. 7.</p> <p>6. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.</p> <p>7. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.</p>	<p>funzioni socio assistenziali". (cap. 2563 N.I.).</p> <p>4. Le sanzioni di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) vengono introitate nella unità previsionale di base 3.02.002 dell'entrata denominata "Recuperi e rimborsi". (cap. 2435 N.I.) e vengono riassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2564 N.I.)</p> <p>5.</p> <p>Idem</p> <p>6.</p> <p>Idem</p> <p>7.</p> <p>Idem</p>
<p>Art. 7 (Norme transitorie e finali)</p>	<p>Art. 7 (Norme transitorie e finali)</p>
<p>1. Il primo anno di gestione del Fondo viene destinato esclusivamente per interventi di erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro.</p>	<p>1.</p> <p>Idem</p>
<p>2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito provvedimento le modalità e i criteri per l'erogazione e la gestione del Fondo.</p>	<p>2. La Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).</p>